



LINEE GUIDA PALLET INTERSCAMBIABILI

LINEE GUIDA ex art. 17-ter del Decreto Legge 21 marzo 2022 n. 21 convertito con modifiche dalla Legge 20 maggio 2022 n. 51 e successivamente modificato dalla Legge 2 dicembre 2025 n. 182



Assologistica



FEDERALIMENTARE
Federazione Italiana dell'Industria Alimentare

FEDERDISTRIBUZIONE
LE AZIENDE DELLA DISTRIBUZIONE MODERNA



FLA
FederlegnoArredo



conlegno
consorzio servizi legno sughero

Rilegno

LINEE GUIDA PALLET INTERSCAMBIABILI

LINEE GUIDA ex art. 17-ter del Decreto Legge 21 marzo 2022 n. 21 convertito con modifiche dalla Legge 20 maggio 2022 n. 51 e successivamente modificato dalla Legge 2 dicembre 2025 n. 182

INDICE

1	SOGGETTI PROMOTORI	5
2	PREMESSE	7
2.1	Genesi della norma	7
2.2	Scopo delle linee guida	7
2.3	Contesto di riferimento: la normativa ambientale	8
2.4	Nota metodologica e impostazione del documento	9
2.5	Soggetti: descrizione delle figure coinvolte e loro oneri	12
2.6	Obbligo alla restituzione	12
2.7	Distanza ragionevole	14
2.8	Tempo di restituzione in caso di interscambio immediato	14
2.9	Non modificabilità del documento di trasporto	15
2.10	Interscambio contestuale	15
2.11	Interscambio differito	17
2.12	Trattamento IVA	24
3	APPROFONDIMENTI	30
3.1	Le possibili deroghe all'obbligo di interscambio del pallet: casistica ed esempi	30
3.2	La gestione delle contestazioni e la procedura per il riscontro delle difformità dei pallet oggetto di interscambi	32

1.0

SOGGETTI PROMOTORI

Assologistica è la realtà associativa delle imprese di logistica, dei magazzini generali e frigoriferi, dei terminalisti portuali, interportuali ed aeroportuali. Assologistica rappresenta oltre **250 aziende** associate che operano in Italia: con 70.000 dipendenti diretti ed indiretti, con 22 milioni di metri quadrati di aree interne coperte, con 4,5 milioni di metri cubi di celle frigorifere e con 60 milioni di metri quadrati in terminal marittimi e inland terminal. (www.assologistica.it)

Federalimentare rappresenta, tutela e promuove l'Industria italiana degli Alimenti e delle Bevande, secondo settore manifatturiero che, con un fatturato annuo di oltre 145 miliardi di euro, contribuisce per l'8% al PIL nazionale. A Federalimentare aderiscono le Associazioni nazionali di categoria dell'Industria Alimentare, che associano quasi 7.000 imprese produttive con oltre 9 addetti, distribuite sull'intero territorio nazionale. (www.federalimentare.it)

Federdistribuzione da oltre sessant'anni riunisce e rappresenta le aziende della Distribuzione Moderna, alimentare e non alimentare, che operano con reti di negozi fisici e attraverso i nuovi canali digitali. Le imprese associate a Federdistribuzione hanno una rete distributiva di oltre 18.600 punti vendita, danno occupazione a più di 225.000 addetti. Federdistribuzione è operativa a livello locale, nazionale ed europeo con attività mirate a creare le migliori condizioni per favorire la crescita delle aziende e per contribuire allo sviluppo economico del Paese. (www.federdistribuzione.it)

FederlegnoArredo è la Federazione Italiana delle industrie del legno, del sughero, del mobile, dell'illuminazione e dell'arredamento. È parte del sistema Confindustria e dal 1945 difende il saper fare italiano, sostiene lo sviluppo delle imprese, ed è ambasciatrice del gusto italiano dell'abitare in tutto il mondo. Nell'ambito di FederlegnoArredo sussistono diverse articolazioni merceologiche, organizzate in undici associazioni, che rappresentano tutte le componenti della filiera legno-arredo, dalla materia prima al prodotto finito.

La filiera legno-arredo è uno dei pilastri del sistema industriale italiano, distinguendosi per un saldo commerciale attivo pari a 7,9 miliardi di euro. Il settore impiega quasi 300.000 addetti e conta oltre 64.000 imprese, generando un valore della produzione pari a 51,7 miliardi di euro. Di questi, 19,4 miliardi sono destinati all'export, mentre 32,3 miliardi alimentano il mercato interno. Nel 2024, la filiera rappresenta il 4,3% del fatturato dell'industria manifatturiera nazionale. Il macrosistema legno, con oltre il 76% della produzione destinata al mercato interno, gioca un ruolo centrale nella transizione ecologica favorendo efficienza energetica e benessere abitativo. (www.federlegnoarredo.it)

Federchimica è la Federazione nazionale dell'industria chimica. Attualmente aderiscono a Federchimica quasi 1.500 imprese, con oltre 96.000 addetti, organizzate in 17 Associazioni di settore, a loro volta suddivise in 38 Gruppi merceologici. (www.federchimica.it)

Unione Italiana Food, nata nel 2019 dalla fusione di importanti Organizzazioni dell'Industria Alimentare, costituisce la più grande Associazione di rappresentanza diretta di categorie merceologiche del settore alimentare, con 13 settori produttivi, per un totale di 26 merceologie ed oltre 900 marchi che finiscono sulle tavole degli italiani e degli amanti del cibo italiano di tutto il mondo. L'Associazione conta al suo interno 530 imprese e circa 100.000 dipendenti, con una rappresentatività media dell'80% dei suoi mercati di riferimento ed un fatturato di 58 miliardi di euro (30% del fatturato alimentare italiano) e una leadership sull'export: 23 miliardi di euro, circa il 40% del totale nazionale alimentare. (www.unioneitalianafod.it)

Conlegno è un Consorzio privato senza scopo di lucro che nasce con l'intento di tutelare il patrimonio forestale e la biodiversità, favorendo l'impiego del legno, dalla materia prima all'imballaggio, al legno strutturale. Conlegno è promosso dalle principali Associazioni di Categoria del comparto legno con riferimento alla produzione, lavorazione e commercializzazione dei prodotti in legno. Ad oggi Conlegno gestisce 25 Marchi a livello nazionale e internazionale, di cui 23 di proprietà del Consorzio ed annovera oltre 2.000 imprese consorziate. (www.conlegno.eu)

Rilegno è il Consorzio nazionale per la raccolta, il recupero e il riciclaggio degli imballaggi in legno. Raggruppa i produttori di imballaggi di legno, i fornitori di materia prima per la loro produzione, gli importatori di materiale o di imballaggi legnosi e le imprese che riciclano rifiuti di imballaggio in legno. Fa parte del sistema Conai. (www.rilegno.org)

Si può ragionevolmente affermare che l'ambito di attività in cui operano i soggetti promotori renda la loro azione di proposizione delle seguenti Linee Guida adeguatamente rappresentativa del mercato italiano dei pallet interscambiabili comprendente produttori, riparatori e utilizzatori.

2.0

PREMESSE

2.1 GENESI DELLA NORMA

I Soggetti Promotori hanno voluto sensibilizzare il Governo e il Parlamento al fine di adottare una Norma che istituisse e disciplinasse il sistema di interscambio dei pallet standardizzati e interscambiabili in Italia nel rispetto della libera circolazione dei beni e delle esigenze dell'interscambio in ambito UE. Tale esigenza si è resa necessaria per regolamentare un mercato nel quale persistono prassi comportamentali non coerenti con i principi della legalità e della libera concorrenza ed al fine di stimolare processi virtuosi che sviluppino l'economia circolare e la sostenibilità ambientale. In tale ambito si è proposto al Legislatore che la Norma prevedesse l'obbligo non derogabile della restituzione dei pallet in numero e qualità equivalenti a quelli consegnati.

2.2 SCOPO DELLE LINEE GUIDA

Le presenti Linee Guida hanno lo scopo di offrire indicazioni operative e chiarimenti interpretativi della Norma e indicare prassi comportamentali adeguate allo spirito della Norma stessa, favorendo la minimizzazione del relativo impatto ambientale e creando un contesto di certezza per gli operatori interessati.

Le stesse si fondano sullo spirito di collaborazione dei soggetti della filiera e dei ruoli esercitati.

Per quanto riguarda l'ambito relativo alla normativa fiscale, le presenti Linee Guida non intendono indicare comportamenti da tenere né offrire il benché minimo spunto interpretativo circa le norme che disciplinano la fiscalità italiana.

2.3 CONTESTO DI RIFERIMENTO: LA NORMATIVA AMBIENTALE

Il settore degli imballaggi è da tempo posto al centro dell'agenda del decisore pubblico (europeo e nazionale) in materia ambientale, per l'impatto che questa filiera produce soprattutto per quanto concerne la gestione dei rifiuti.

Le strategie sottese alle normative ambientali in materia puntano, da un lato, alla prevenzione della produzione dei rifiuti di imballaggio, attraverso misure atte ad allungare il ciclo di vita dell'imballaggio garantendone il riutilizzo, dall'altro, quando l'imballaggio diventa un rifiuto, favorendo le operazioni di preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio come soluzioni prioritarie rispetto al recupero energetico e allo smaltimento.

In particolare, la normativa sui rifiuti (art. 4, comma 1 della Direttiva quadro in materia di rifiuti 2008/98/CE, nel testo modificato, da ultimo, dalla Direttiva 2018/851/UE, recepito nella disciplina italiana nell'ambito dell'art. 179, d.lgs. 152/2006), stabilisce, in proposito, una «gerarchia dei rifiuti», la quale individua il seguente ordine di priorità di ciò che costituisce «la migliore opzione ambientale»:

- a) prevenzione;
- b) preparazione per il riutilizzo;
- c) riciclaggio;
- d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;
- e) smaltimento.

La disciplina sull'interscambio si inserisce, in particolare, nell'ambito della «prevenzione», concetto definito dall'art. 183, comma 1, lett. m), d.lgs. 152/2006 (TUA) come insieme delle «misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono: 1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita; (...)».

Come detto, la prevenzione rappresenta l'opzione prioritaria della gerarchia di cui all'art. 179, d.lgs. 152/2006, tanto che è prevista, a breve, l'adozione di un nuovo Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti, che - tra le altre misure - dovrà comprendere misure che «incoraggiano il riutilizzo di prodotti e la creazione di sistemi che promuovono attività di riparazione e di riutilizzo, in particolare per (...) gli imballaggi (...)» (art. 180, d.lgs. 152/2006).

2.4 NOTA METODOLOGICA E IMPOSTAZIONE DEL DOCUMENTO

Le presenti Linee Guida seguono la struttura degli articoli 17-bis e 17-ter della Legge 2 dicembre 2025 n. 182, le indicazioni operative e interpretative sono riportate di seguito al testo normativo, *riportato in corsivo*. Un capitolo APPROFONDIMENTI affronta le possibili deroghe, la gestione delle contestazioni e l'inquadramento del pallet usato interscambiabile rispetto alla normativa ambientale.

Art. 17-bis. (Istituzione del sistema di interscambio di pallet – Finalità, ambito di applicazione e definizioni)

1. *Le disposizioni di cui al presente articolo e all'articolo 17-ter si applicano ai pallet standardizzati interscambiabili utilizzati per la produzione, lo stocaggio, la movimentazione ed il trasporto nell'ambito del territorio nazionale delle merci, riconoscibili e identificabili in quanto contraddistinti da marchi registrati come marchi collettivi o di certificazione. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente norma le tipologie di pallet non interscambiabili, la cui proprietà di un determinato soggetto giuridico sia inequivocabilmente indicata sul prodotto come specifica di capitolato tecnico di produzione. Le stesse disposizioni non si applicano agli scambi commerciali con destinazione o provenienza al di fuori del territorio nazionale.*

2.

La norma si applica esclusivamente ai pallet standardizzati, ossia ai pallet che siano stati realizzati in conformità a capitolati tecnici e che siano stati concepiti come pallet riutilizzabili, nell'ambito del territorio nazionale (ad esempio EPAL, EUR-UIC).

In ogni caso, la norma si applica anche qualora la consegna dei pallet interscambiabili sia riferita a un trasporto nazionale facente parte di un più complesso trasporto internazionale che subisca nel territorio nazionale una rottura di carico, intesa come scarico delle merci dal veicolo per la loro suddivisione e il successivo carico su altri mezzi con pallet di proprietà dell'operatore logistico, ancorché costituisca una tratta minore all'interno di un trasporto internazionale. In tal caso, si considera proprietario/committente l'operatore logistico, che deve risultare dai documenti di trasporto della consegna sul territorio italiano.

Non rientrano nell'ambito oggettivo di applicazione della norma istitutiva dell'interscambio i cosiddetti “pallet a perdere” privi di marchi e capitolati di riferimento.

I “pallet a perdere” sono destinati a essere scartati dopo un solo ciclo di utilizzo. Sono anche definiti pallet non riutilizzabili o monouso. Essi non hanno un marchio

identificativo che li contraddistingue e non sono prodotti e/o riparati secondo capitolati tecnici specifici.

Rientrano nell'ambito dell'applicazione della norma i pallet standardizzati che siano stati riparati nel mancato rispetto dei capitolati di riferimento (ovvero privi di conformità tecnica), purché sia possibile il ripristino dello stato di conformità. A titolo di esempio, si cita il caso di un pallet EPAL, EUR-UIC riparato attraverso la sostituzione di un tacco danneggiato con uno non conforme. Si potrà ripristinarne le caratteristiche di standardizzazione attraverso una riparazione in conformità ai capitolati tecnici.

Non rientrano nell'ambito di applicazione della norma i pallet di proprietà esclusiva del sistema pallet di riferimento (pool chiusi di noleggio ad es. CHEP, LPR, PRS che utilizzano generalmente pallet colorati).

2. Ai fini dell'istituzione di un sistema di interscambio di pallet si adottano le seguenti definizioni:

- A. *pallet (UNI EN ISO 445:2013 e successivi aggiornamenti): piattaforma rigida orizzontale caratterizzata da un'altezza minima compatibile con la movimentazione, tramite carrelli transpallet o carrelli elevatori a forche e altre appropriate apparecchiature di movimentazione, utilizzata come supporto per l'assemblaggio, il carico, l'immagazzinamento, la movimentazione, l'accatastamento, il trasporto o l'esposizione di merci e di carichi. Essa può essere costruita con o dotata di una struttura superiore;*
- B. *pallet riutilizzabile (UNI EN ISO 445:2013 e successivi aggiornamenti): pallet destinato ad essere utilizzato per più cicli di utilizzo;*
- C. *pallet standardizzato: comprende una serie di tipologie di pallet dotati di capitolati tecnici di produzione e riparazione, utilizzati per usi specifici in riferimento a un dato mercato e risponde alla necessità di armonizzazione e di riduzione dei costi, legata agli scambi di merci su pallet e alla gestione dei parchi pallet;*
- D. *pallet interscambiabile: pallet standardizzato riutilizzabile e non ceduto a titolo di vendita né a titolo gratuito al destinatario della merce che viene scambiato con un altro pallet della stessa tipologia (riferimento: UNI EN ISO 445:2013, item 9, n° d'ordine 9.4 e successivi aggiornamenti);*
- E. *Sistemi-pallet: sono le Organizzazioni nazionali, europee o internazionali di riferimento per i pallet interscambiabili di cui definiscono le caratteristiche tecniche di produzione e riparazione. Devono avere i seguenti requisiti:*
 - 1. *essere titolari o gestori di marchi registrati, collettivi o di certificazione, riconoscibili ed identificabili (EPAL, EUR-UIC, altri);*

2. avere capitolati e regolamenti tecnici di produzione e riparazione che costituiscono documenti di riferimento nel sistema di interscambio;
 3. avere sistemi ispettivi permanenti di verifica e controllo qualità da parte di enti terzi indipendenti di certificazione, da effettuarsi presso i licenziatari produttori e riparatori autorizzati all'uso del marchio;
 4. pubblicare sui propri siti web ufficiali i documenti tecnici di riferimento, con le caratteristiche di qualità e l'eventuale classificazione dei pallet;
 5. adottare una metodologia di calcolo del valore medio di mercato del pallet di appartenenza (EPAL, EUR-UIC, altri), darne attuazione effettuandone il calcolo e pubblicarne il valore sul proprio sito web ufficiale;
- F. tipologia di pallet: identifica i marchi registrati del Sistema-pallet di appartenenza (EPAL, EUR-UIC, altri);
- G. stato di conservazione del pallet: stabilisce il grado di usura del pallet;
- H. conformità tecnica del pallet: stabilisce il rispetto delle caratteristiche tecniche del pallet al capitolato di produzione o riparazione di riferimento.

Ai fini dell'interscambiabilità i requisiti si sommano: il pallet deve essere standardizzato e riutilizzabile. È altresì riutilizzabile il pallet riparabile. La valutazione della riparabilità o non riparabilità dei pallet di un determinato Sistema Pallet spetta agli operatori autorizzati che adottano gli specifici capitolati tecnici.

Lo stato di conservazione del pallet non va confuso con la colorazione assunta dal legno per effetto dell'età e dell'esposizione all'aria. Pertanto, un pallet scuro che rientra nei requisiti sopra citati è perfettamente interscambiabile dalle parti in quanto non ne sono pregiudicate le caratteristiche tecniche.

Art. 17-ter. (Disciplina del sistema di interscambio di pallet)

1. Fermo restando l'art. 11 bis del D.Lgs.286/2005, i soggetti che ricevono, a qualunque titolo, fatta salva la compravendita e la cessione a titolo gratuito espressamente indicate nei documenti di trasporto o commerciali, i pallet di cui all'articolo 17-bis, sono obbligati alla restituzione al proprietario o al committente nel luogo in cui è avvenuta la consegna o in altro luogo concordato tra le parti e comunque ad una distanza ragionevole, così come definita nelle emanande linee guida di cui al comma 13 del presente articolo, di un uguale numero di pallet della medesima tipologia, con caratteristiche tecnico-qualitative assimilabili o equiparabili a quelle dei pallet ricevuti. La tipologia, la quantità e, a discrezione del proprietario dei pallet, la qualità dei pallet interscambiabili di cui all'articolo 17-bis sono indicate nei relativi docu-

menti di trasporto del mittente e non sono modificabili dai soggetti riceventi.

2.

2.5 SOGGETTI: DESCRIZIONE DELLE FIGURE COINVOLTE E LORO ONERI

Proprietario/Committente: società della produzione/distribuzione/logistica che utilizza i pallet - anche attraverso altri soggetti incaricati di cui è responsabile - ed emette i relativi documenti di trasporto. Quando utilizza i pallet per consegnare o distribuire delle merci, ai fini dell'interscambio, sul documento di trasporto o altro documento ad esso allegato, il proprietario/committente indica la tipologia (EPAL, UIC o altri) e la quantità (numero) e, a discrezione, la qualità.

Ricevente: società della produzione/distribuzione/logistica che riceve la merce - anche attraverso altri soggetti incaricati di cui è responsabile - su pallet dichiarati interscambiabili dal proprietario/committente. È obbligato alla restituzione di egual numero di pallet, della stessa tipologia (EPAL o UIC o altri) e, se indicata e non contestata, della stessa qualità. Se impossibilitato a provvedere immediatamente alla restituzione deve emettere un buono pallet.

Altro soggetto incaricato: operatore delegato dal Proprietario/Committente o Ricevente alla consegna o restituzione dei pallet interscambiabili.

2.6 OBBLIGO ALLA RESTITUZIONE

Qualunque soggetto che riceve, a qualsiasi titolo, fatta salva la compravendita e la cessione a titolo gratuito, una delle tipologie di pallet ricomprese nell'ambito di applicazione della norma, sarà obbligato a restituire al proprietario o committente, nel luogo in cui è avvenuta la consegna oppure, eventualmente, "in un altro luogo concordato tra le parti, ad una distanza ragionevole":

- a) lo **stesso quantitativo** di pallet ricevuto;
- b) la **medesima tipologia** di pallet;
- c) con **caratteristiche tecnico-qualitative assimilabili** o equiparabili a quelle dei pallet ricevuti.

I pallet dovranno essere preparati dall'obbligato alla restituzione garantendo le regole di sicurezza del carico e di sicurezza sul lavoro.

L'obbligazione viene ulteriormente specificata dalla norma che, difatti, prevede espressamente che numero e tipologia dei pallet consegnati per la movimentazione delle merci debbano risultare dai relativi documenti di trasporto: in questo modo, dunque, potrà avversi una prova scritta e documentale non solo della quantità di pallet consegnati per la movimentazione delle merci, ma anche della tipologia degli stessi. Il Legislatore, nella recente novella, ha previsto che, a discrezione del proprietario dei pallet, nei documenti di trasporto potrà essere indicata anche la qualità dei pallet interscambiabili.

Per documenti di trasporto devono intendersi tutti i documenti formati per il trasporto (es. borderò di carico, ecc.), anche se non formalmente qualificabili come d.d.t. ai sensi fiscali.

Per documenti commerciali devono intendersi tutti i documenti inerenti lo scambio commerciale intercorso tra le parti, quali, a titolo esemplificativo, accordi di cessione, ordine di consegna, fatture, ordini di acquisto con i quali l'acquirente commissiona la consegna dei prodotti.

Qualora merci di diversi produttori destinate allo stesso Ricevente siano palletizzate sul medesimo pallet (groupage, consegne a colli, ecc.), l'indicazione della tipologia e quantità pallet potrà essere annotata su uno qualsiasi dei documenti di trasporto. Analogamente il Ricevente indicherà nel buono pallet il riferimento al documento contenente le informazioni pallet (indicate sui DDT o sui borderò). A titolo esemplificativo, quando viene affidato all'operatore logistico un pallet intero di un articolo, da dividere poi da parte sua in tre consegne, sui tre ddt non viene indicato il numero dei pallet. Sarà poi l'operatore logistico a riportare i pallet utilizzati, in base alla sua preparazione, nella documentazione di trasporto allegata alle consegne (es. borderò cumulativo).

La **quantità**: numero di pallet.

La **tipologia**: identificata in base ai marchi registrati del Sistema-pallet di appartenenza (EPAL, EUR-UIC, altri).

La **qualità del pallet**: stato di conservazione e di integrità. Non è un'indicazione vincolante ai fini dell'interscambio. Se indicata deve essere verificabile in modo oggettivo, da parte di enti terzi indipendenti. Se non indicata nei documenti di trasporto o sul buono pallet emesso, il Ricevente restituirà pallet idonei di qualità coerente con quella ricevuta. Le diciture facoltative di definizione della qualità indicate nei documenti di trasporto o sul buono pallet devono essere ricondotte agli standard omogenei pubblicati dal Sistema-pallet e non soggettivamente indicati (ad esempio, nel caso di Pallet EPAL "seconda scelta" non è indicabile, classe B è indicabile).

2.7 DISTANZA RAGIONEVOLE

Il Legislatore ha demandato alle Linee Guida il compito di definire il concetto di distanza “ragionevole” entro la quale può avvenire, previo accordo tra le parti, la restituzione differita dei pallet correlata alla non disponibilità degli stessi al momento della consegna. L’impianto normativo sembra porsi l’obiettivo di garantire – al di là della volontà delle parti - l’operatività e l’efficienza della catena logistica.

A tal proposito non potrà ritenersi “ragionevole” una restituzione dei pallet eseguita ad una distanza che renda difficoltoso e/o gravoso, sia in termini economici che temporali (tenuto conto degli usi del settore) il suo recupero. In assenza di un perimetro normativo, si ha motivo di ritenere che il parametro di riferimento per valutare la ragionevolezza o meno della restituzione debba essere il luogo in cui sarebbe dovuto intervenire l’interscambio, dunque quello in cui è avvenuta la consegna della merce.

Così, se potrà ritenersi “ragionevole” una restituzione operata

- in un’area limitrofa a quella in cui è avvenuta la consegna della merce
- in occasione di una successiva consegna di merce previo accordo tra le parti,

non potrà dirsi altrettanto di una riconsegna operata in un’area geografica, dove:

- il proprietario/committente o il soggetto obbligato alla restituzione non svolge alcuna attività economica;
- in ogni caso il proprietario/committente o il soggetto obbligato alla restituzione dovrebbe recarsi esclusivamente per il recupero o la restituzione dei pallet in oggetto.

È in ogni caso da ritenersi “ragionevole” qualsiasi luogo di consegna concordato tra le parti.

2.8 TEMPO DI RESTITUZIONE IN CASO DI INTERSCAMBIO IMMEDIATO

La restituzione dei pallet deve essere effettuata con tempistiche all’interno delle ore previste per il carico e/o scarico della merce, così come stabilito dall’art. 2, comma 1 del Decreto Ministero dei Trasporti n. 69/2011 e, secondo quanto previsto da tale D.M.

2.9 NON MODIFICABILITÀ DEL DOCUMENTO DI TRASPORTO

Si intende la non modificabilità da parte del Ricevente, delle indicazioni pallet contenute nel documento di trasporto, fermo restando la facoltà di contestare la quantità, la tipologia o, se indicata, la qualità dei pallet ricevuti, attraverso le modalità di contestazione di seguito descritte:

2. *Fatto salvo il caso in cui siano stati espressamente dispensati dal proprietario o dal committente, l'obbligo di cui al comma 1 permane in carico ai soggetti tenuti alla restituzione dei pallet, anche se questi si avvalgono di soggetti terzi e indipendentemente dallo stato di conservazione e dalla conformità tecnica degli stessi.*
3.

L'obbligo dell'interscambio rimane valido a prescindere dallo stato di conservazione e dalla conformità tecnica del pallet e si applica anche quando i soggetti tenuti alla restituzione dei pallet si avvalgono di soggetti terzi, **salvo che non vi sia un esonero esplicito in tal senso da parte del proprietario o committente.**

2.10 INTERSCAMBIO CONTESTUALE

Ne consegue che, in caso di restituzione:

1. di un numero inferiore di pallet;
2. di una tipologia di pallet con qualità e/o caratteristiche tecniche diverse rispetto a quanto inizialmente ricevuto;
3. in un luogo **diverso** da quello in cui è avvenuta la consegna, a meno che non sia stato concordato dalle parti;
4. in un luogo situato ad una **distanza non** "ragionevole" secondo l'accezione sopra indicata

il proprietario/committente potrà contestare una violazione di legge, con la conseguente nascita di contenziosi finalizzati all'ottenimento del risarcimento del danno derivante dal predetto inadempimento.

Nei casi 3) e 4) il risarcimento del danno sarà quantificato nel costo di un trasporto

da definire tra le parti fatti salvi danni ulteriori.

Al fine di prevenire l'insorgere di tali dispute e al fine di ottimizzare il processo di gestione dei pallet, risulta pertanto di fondamentale importanza stabilire un sistema di gestione delle contestazioni. In seguito in APPROFONDIMENTI nel paragrafo: **La gestione delle contestazioni e la procedura per il riscontro della qualità dei pallet oggetto di interscambio.**

3. *In caso di impossibilità a provvedere all'immediato interscambio di pallet, il soggetto obbligato alla restituzione è tenuto all'emissione contestuale di un buono pallet, digitale o cartaceo e può essere ceduto a terzi senza vincoli di forma. Su richiesta da parte del soggetto obbligato alla restituzione, per motivate ragioni organizzative e dimensionali che verranno definite nelle emanande linee guida, il proprietario dei pallet predisponde un buono pallet cartaceo parzialmente precompilato, da allegare ai documenti di trasporto, che il soggetto obbligato alla restituzione completa e sottoscrive contestualmente alla consegna dei pallet e restituisce in copia originale al proprietario o committente. Decorsi 24 mesi dall'entrata in vigore della presente norma sarà valido solo il buono pallet in formato digitale. Il buono pallet deve essere debitamente sottoscritto dal soggetto obbligato alla restituzione dei pallet o dal soggetto terzo di cui si avvale quest'ultimo e deve contenere: data di emissione, numero progressivo, denominazione e dati identificativi del soggetto obbligato alla restituzione, compreso l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o, in mancanza, altro indirizzo di posta elettronica, i dati identificativi del beneficiario del buono, tipologia, quantità e, ove applicabile, qualità dei pallet da restituire. Il buono pallet conferisce al possessore dello stesso il diritto alla restituzione dei pallet indicati nel titolo medesimo ai sensi dell'articolo 1996 c.c., oltre a quanto previsto al comma 4. La mancata indicazione sul buono pallet di anche uno solo dei suddetti requisiti informativi previsti come necessari comporta il diritto, per il possessore del buono pallet medesimo, di richiedere immediatamente al soggetto obbligato alla restituzione il pagamento di un importo pari al valore di mercato di ciascun pallet, determinato ai sensi del comma 9, moltiplicato per il numero di pallet non restituiti.*
4. *La mancata riconsegna di uno o più pallet entro sei mesi dalla data di emissione del buono pallet, secondo quanto previsto dal comma 3, comporta l'obbligo, per il soggetto obbligato alla restituzione, al pagamento di un importo pari al valore di mercato di ciascun pallet determinato ai sensi del comma 9, moltiplicato per il numero di pallet non restituiti. È fatto obbligo al possessore del buono pallet di restituirlo all'emittente, al momento della restituzione dei pallet ivi indicati o al momento del pagamento del relativo importo, determinato ai sensi del comma 9.*
5. *Il possessore del buono pallet che non ponga in essere, entro sei mesi dalla data di emissione del buono pallet, almeno una richiesta di recupero dei pallet,*

trasmessa, con adeguato preavviso, all'indirizzo di posta elettronica fornito nel buono pallet dal soggetto obbligato alla restituzione, non potrà richiedere il pagamento previsto dal precedente comma 4 dopo la scadenza del sesto mese dall'emissione del buono pallet. In tal caso, il possessore del buono pallet dovrà procedere ad una richiesta di recupero dei pallet nei confronti del soggetto obbligato alla restituzione, il quale dovrà rendersi disponibile entro i trenta giorni successivi alla richiesta stessa. Nel caso in cui la restituzione non avvenisse entro tale ultimo termine, il soggetto obbligato alla restituzione sarà tenuto al pagamento in conformità al comma 4 che precede.

6. *In caso di mancata riconsegna di uno o più pallet e mancata emissione del buono pallet il soggetto obbligato alla restituzione è tenuto al pagamento immediato di un importo pari al valore di mercato di ciascun pallet parametrato al momento della consegna dello stesso al destinatario, determinato ai sensi del successivo comma 9, moltiplicato per il numero di pallet non restituiti.*

2.11 INTERSCAMBIO DIFFERITO

L'effettivo interscambio dei pallet, per le ragioni già riportate in premessa, è, e rimane, l'obiettivo fondamentale della norma. Di conseguenza, la legge prevede che l'emissione del buono pallet sia effettivamente un'eccezione da ricondurre al principio generale.

Le disposizioni che precedono disciplinano l'ipotesi, non infrequente, in cui il destinatario non sia in grado di restituire immediatamente al mittente i pallet ricevuti per il tramite del vettore.

Buono pallet

L'emissione del *buono pallet* comporta l'impegno alla restituzione al committente/proprietario, nel luogo in cui è avvenuta la consegna o in altro luogo concordato tra le parti, e comunque ad una distanza ragionevole, di un uguale numero di pallet della medesima tipologia, con caratteristiche tecnico-qualitative assimilabili o equiparabili a quelle dei pallet ricevuti ovvero, in caso di inadempimento, al pagamento di un prezzo pari al valore di mercato di ciascun pallet determinato ai sensi del comma 9 dell'art. 17-ter in esame, moltiplicato per il numero di pallet non restituiti.

Nella fattispecie analizzata e di seguito illustrata, è rappresentata l'ipotesi in cui il rapporto si risolve tra l'emittente e il primo beneficiario proprietario dei pallet, nonché quella in cui interviene un soggetto terzo, come nuovo beneficiario al quale il primo trasferisce il *buono pallet*.

Con riferimento ad esse, sono state esaminate, in particolare, le seguenti fattispecie:

- emissione del *buono pallet*;
- emissione del *buono pallet* carente dei requisiti informativi previsti dalla norma;
- eventuale circolazione del *buono pallet*;
- mancata restituzione dei pallet e pagamento del prezzo al beneficiario.

Il *buono pallet* deve essere debitamente sottoscritto dal soggetto obbligato alla restituzione dei pallet o dal soggetto terzo di cui si avvale quest'ultimo per conto del soggetto obbligato, e deve contenere: data di emissione, numero progressivo, denominazione e dati identificativi dell'emittente, soggetto obbligato alla restituzione, compreso l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o, in mancanza, altro indirizzo di posta elettronica, i dati identificativi del beneficiario del buono, tipologia, quantità e, ove applicabile, qualità dei pallet da restituire. Ciascun buono pallet riporta anche i riferimenti del rispettivo DDT e/o del committente.

Di seguito si riportano alcuni suggerimenti per evitare il rischio di contraffazione dei buoni pallet cartacei:

- emettere e consegnare UN solo documento (buono pallet) in originale. In caso di utilizzo di buoni emessi con uso di carta copiativa, la copia che resta all'emittente è la seconda. L'originale firmato viene consegnato al ricevente;
- mettere il timbro aziendale dell'emittente in modo evidente usando il colore blu oppure rosso;
- mettere sempre la firma LEGGIBILE in originale;
- eliminare format con adesivi applicati al momento da parte dell'Insegna perché, se l'adesivo si stacca o se l'operatore dimentica di applicarlo, il buono non è più recuperabile.

L'emittente del buono pallet non può autonomamente subordinare l'esigibilità dello stesso a condizioni ulteriori da quelle previste dalla legge o mancanza di elementi ulteriori non previsti dalla legge.

Nel caso in cui il buono pallet sia emesso e/o sottoscritto da un Soggetto Incaricato dal Ricevente, tutte le obbligazioni permangono in ogni caso anche in capo al Ricevente, così come indicato nei documenti di trasporto.

Quando vi sono rapporti continuativi, è raccomandabile che il Proprietario/Committente e il Ricevente condividano modalità per confermare tra di loro l'estratto conto del numero pallet interscambiati tra le parti e della relativa contabilità basata su buoni pallet, e il conseguente credito pallet a una certa data.

Si raccomanda, altresì, di comunicare al soggetto obbligato alla restituzione, tramite email, qualunque cessione del buono pallet a soggetti terzi.

La circolazione del buono pallet avviene attraverso la semplice consegna del buono fisico al nuovo possessore.

Su richiesta da parte del soggetto obbligato alla restituzione, per motivate ragioni organizzative e dimensionali, il proprietario/committente dei pallet, anche attraverso altri soggetti incaricati, predispone un buono pallet cartaceo parzialmente precompilato, da allegare ai documenti di trasporto, che il soggetto obbligato alla restituzione completa e sottoscrive contestualmente alla consegna dei pallet e restituisce in copia originale al proprietario o committente. È evidente che il soggetto obbligato alla restituzione, tra le informazioni da completare, includerà anche l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o, in mancanza, altro indirizzo di posta elettronica in modo tale da consentire al soggetto proprietario del pallet di inviare la richiesta di recupero di cui all'art. 17-ter, comma 5.

Con l'espressione "per motivate ragioni dimensionali" dovrà intendersi:

- qualsiasi punto di vendita al dettaglio/cash&carry di dimensione non inferiore a 100 mq e non superiore a 1000 mq.

Con l'espressione "per motivate ragioni organizzative" dovrà intendersi:

- qualsiasi flusso diretto di consegna al punto vendita al dettaglio/cash&carry che non passi per un centro di distribuzione organizzata
 - o in alternativa
 - quando il numero delle pedane oggetto di consegna sia inferiore a 10
 - o in alternativa
 - quando la consegna provenga da piattaforme di rilancio/transit point.

E' necessaria la sussistenza di entrambi i requisiti (dimensionali e organizzative) sopra indicati.

In ogni caso, il soggetto obbligato alla restituzione dei pallet comunicherà al proprietario/committente in fase negoziale quali punti di vendita (al dettaglio o cash&carry) possiedono le caratteristiche sopra descritte e necessitano la precompilazione del buono pallet da parte del proprietario/committente o del soggetto da questi incaricato.

La richiesta di restituzione dei pallet deve essere trasmessa con un preavviso di almeno quindici giorni di calendario da parte del possessore del buono pallet al soggetto obbligato alla restituzione. In caso di qualsiasi impossibilità di quest'ultimo a restituire i pallet secondo luogo, data e ora stabiliti o in caso di qualsiasi variazione delle condizioni di consegna dei pallet, dovrà informarne il proprietario/committente con almeno 7 gg di calendario di preavviso rispetto alla data stabilita.

Una volta condotto il tentativo di recupero e decorsi infruttuosamente i termini previsti, il possessore del buono pallet può emettere fattura (indicando quali buoni

pallet si portano ad incasso, con il relativo numero progressivo), con pagamento a vista, senza dover nuovamente avvisare il debitore.

Il valore di mercato da utilizzare per la valorizzazione in fattura dei pallet non restituiti è quello rilevabile al momento in cui non si verifica l'interscambio contestuale. Le parti possono concordare un termine per la fatturazione anche inferiore ai 6 mesi.

La mancata riconsegna di uno o più pallet entro sei mesi dalla data di emissione del buono pallet (a fronte di almeno un tentativo di recupero), comporta l'obbligo, per il soggetto obbligato alla restituzione, al pagamento di un importo pari al valore di mercato di ciascun pallet determinato ai sensi del comma 9, moltiplicato per il numero di pallet non restituiti. Se il medesimo restituisce il pallet o paga il valore corrispondente, il possessore del buono pallet deve restituirglielo, non appena verificate una delle due fattispecie.

Si ritiene nullo, inoltre, qualsiasi patto contrario alle disposizioni summenzionate. I soggetti della filiera lavoreranno per migliorare la gestione del recupero dei pallet non interscambiati contestualmente, adottando comportamenti ed azioni collaborative. In particolare:

- laddove il debito complessivo pallet sia superiore al numero massimo caricabile su un bilico completo (circa 560 pallet), le parti si accorderanno per privilegiare recuperi a bilichi completi, promuovendo l'efficienza logistica, la riduzione dei tempi di ritiro e la saturazione dei mezzi;
- in presenza di rapporti consolidati, le parti cercheranno di snellire le attività di ritiro, ad esempio condividendo la lista dei buoni in anticipo;
- le parti cercheranno di conciliare le consegne di merce pallettizzata con la restituzione dei pallet in buoni evitando doppi trasporti e promuovendo la sostenibilità ambientale;
- il quantitativo di pallet da restituire sarà ordinatamente predisposto dal debitore per tipologia, garantendo la disponibilità degli stessi e l'adeguatezza del ritiro in conformità con i pallet a suo tempo ricevuti (medesima qualità, eliminazione interfalde, cellophane o sporcizia) e nel rispetto della sicurezza delle attività di movimentazione e trasporto;
- consentire di assistere al carico delle pedane per validare la quantità ricevuta, compatibilmente al rispetto delle norme di sicurezza;
- l'attività di trasporto per la restituzione fisica potrà essere condotta direttamente dal debitore, previo accordo con il creditore;
- il debitore si impegna a mettere i pallet a disposizione del creditore prima del trascorrere dei 6 mesi, facendosi parte attiva del recupero dei pallet (es: avvisan-

do il creditore della disponibilità dei pallet, adottando tempistiche ragionevoli rispetto al tentativo di recupero inviato dal creditore, ecc.);

- il debitore si impegna ad informare il creditore nei tempi sopra indicati/con almeno 7 gg di calendario di preavviso rispetto alla data stabilita, relativamente alla sua sopravvenuta impossibilità ad effettuare la restituzione dei pallet nel giorno concordato, evitando gli oneri di trasporto e le conseguenze del mancato recupero. In ogni caso, qualora il tentativo di recupero alla data stabilita per la restituzione dei pallet non sia avvenuto per fatto del debitore e siano decorsi i sei mesi dall'emissione del buono pallet, il tentativo di recupero richiesto dalla legge, per consentire al proprietario/committente di emettere fattura per i pallet non restituiti, risulta essere stato correttamente esperito. Qualora, invece, il tentativo di recupero alla data stabilita per la restituzione dei pallet non sia avvenuto per fatto del proprietario/committente e siano decorsi i sei mesi dall'emissione del buono pallet, il tentativo di recupero richiesto dalla legge, per consentire al proprietario/committente di emettere fattura per i pallet non restituiti, non risulta essere stato correttamente esperito: pertanto il proprietario/committente non potrà emettere fattura per i pallet non restituiti, ma dovrà effettuare un nuovo tentativo di recupero.

Si raccomanda che la nuova data di consegna e restituzione dei pallet venga fissata nel più breve tempo possibile.

Buono pallet digitale

Definizione degli attori.

Attori essenziali:

- Emittente del buono pallet digitale: Ricevente dei pallet, impossibilitato a provvedere all'immediato interscambio. Qualunque soggetto emittente un buono pallet digitale. È il debitore dei pallet oggetto del buono pallet digitale.
- Committente o Proprietario: il creditore del pallet.
- Soggetto Incaricato dal Ricevente;
- Soggetto Incaricato dal Committente/Proprietario.

Attori specializzati:

Le modalità di interscambio dati possono altresì usufruire di Prestatori di Servizi Specializzati nella gestione dei buoni pallet digitali.

- Prestatore di Servizio: azienda specializzata in servizi informatici che fornisce la piattaforma necessaria per la gestione del buono pallet digitale. Garantisce la

sicurezza e l'attendibilità dei buoni pallet emessi tramite la propria piattaforma e può essere scelto dai singoli emettitori, nel rispetto dei protocolli sottoindicati. Non può operare in regime di monopolio

Trattasi di soggetto specializzato in erogazione di servizi SAAS (Software As A Service) in possesso delle seguenti certificazioni in corso di validità:

- ISO 27001
- ISO 27017

necessarie per garantire l'adeguato livello di sicurezza del sistema.

Protocollo e infrastruttura

Il protocollo di interscambio dati basato su un'infrastruttura che preveda che le transazioni siano immutabili, disponibili e fungibili.

Tutto il processo di emissione dei buoni pallet digitali deve prevedere una chiara identificazione degli attori coinvolti ai fini della responsabilità legale delle varie parti e di un'adeguata tracciabilità delle transazioni di interscambio e pertanto, al fine dell'erogazione del servizio è necessario che i Prestatori di Servizi specializzati garantiscono, o mediante lo sviluppo di una infrastruttura proprietaria fiduciaria che sia resiliente, sicura e certificata, o mediante la stipula di contratti ad hoc con enti/società terze in possesso di certificazioni atte ad erogare tali servizi con modalità rispondenti ai requisiti previsti dalla normativa eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature) - Regolamento UE n° 910/2014 sull'identità digitale e adeguata alla gestione di servizi fiduciari come da definizioni date dall'AGID (Agenzia per l'Italia Digitale, <https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/eidas/servizi-fiduciari>).

Come detto, il processo di emissione dei buoni può essere demandato ad un Prestatore di Servizio Specializzato come sopra indicato, oppure sviluppato internamente da parte dell'emittente purché quest'ultimo sia in possesso delle certificazioni richieste al prestatore di Servizio e rispetti i requisiti tecnici e le certificazioni previsti dalle presenti Linee Guida.

L'accesso alle piattaforme informatiche è vincolato alla verifica dell'identità di tutti i soggetti coinvolti, a garanzia della responsabilità civile degli stessi.

Ogni singola piattaforma digitale garantisce identità e veridicità delle parti al fine della generazione e della cessione dei singoli buoni digitali presso altre piattaforme informatiche rispondenti ai requisiti previsti dalla normativa eIDAS sui prestatori di servizi fiduciari (Art.19).

Le piattaforme garantiscono che la generazione di un buono digitale sia effettuata, previa autorizzazione, con strumenti sotto diretta ed esclusiva disponibilità e re-

sponsabilità dei soggetti coinvolti nel processo di generazione/cessione.

Il buono digitale garantisce nella sua forma la spendibilità da parte dei soli soggetti aventi diritto, garantendone altresì la cessione esclusiva dei diritti ad ulteriori creditori e la cessazione della validità al momento del riscatto.

Il buono pallet digitale garantisce nella sua forma la possibilità della verifica della validità dello stesso e del suo uso su piattaforme di terze parti secondo modalità che siano portabili ed interoperabili, indipendenti rispetto alle tecnologie di implementazione utilizzate dalle varie parti.

La portabilità del buono pallet digitale non deve prevedere oneri di natura finanziaria nei passaggi di piattaforma tra prestatori di servizio.

A tal fine, le specifiche per le interfacce dei buoni digitali devono essere disponibili pubblicamente per permettere ai prestatori di servizio l'integrazione sui propri sistemi.

Nel caso la gestione del buono digitale venga trasferita ad un nuovo prestatore di servizi, devono essere garantite modalità di notifica della cessione della gestione tra i prestatori di servizio e la terminazione della validità del buono nel precedente sistema.

Linee Guida per l'adozione dello standard

I Prestatori di servizio rispettano adeguati requisiti tecnici e organizzativi, conformi ai principali standard internazionali stabiliti da organismi riconosciuti quali ETSI (European Telecommunications Standards Institute) e NIST (National Institute of Standards and Technology), finalizzati a garantire la loro affidabilità rispetto ai temi di:

- Resilienza dei dati anche in caso di fallimento
- Correttezza delle transazioni e dei buoni emessi
- Disponibilità e integrità dei dati gestiti
- Esposizione di interfacce standard per l'interscambio di dati
- Identificazione granulare dei soggetti coinvolti e delle azioni eseguite garantendo l'immutabilità in termini temporali
- Gestione diretta da parte dell'utente dell'intero processo di firma, con un uso esclusivo degli strumenti di legittimazione utilizzati senza necessità di divulgazione diretta degli stessi
- Gestione delle credenziali di autenticazione dei clienti per la firma digitale in una modalità sicura che ne permetta la verifica senza necessità di divulgazione (cosiddetto principio “Zero Knowledge”).

Sistema di firma

La validità del buono pallet digitale è assicurata tramite standard crittografici adeguati che ne garantiscano la non ripudiabilità. L'emittente, detentore esclusivo del diritto di firma, ha la facoltà di delegare tale prerogativa a un terzo, senza che tale delega pregiudichi la propria responsabilità. Il processo di emissione è supervisionato dal Prestatore di servizi, il quale verifica l'identità dell'emittente e certifica il momento preciso di emissione del buono attraverso meccanismi di marcatura temporale specifici.

2.12 TRATTAMENTO IVA

I *buoni pallet* in argomento non appaiono assimilabili ai “buoni corrispettivo” di cui alla direttiva 2016/1065/CE (c.d. direttiva buono pallet), recepita nell'ordinamento nazionale agli artt. da 6-bis a 6-quater del DPR 633/72.

Il *buono pallet* reso a garanzia della restituzione, entro il dato termine, dei pallet - che consentono il trasferimento fisico dei beni - assolverebbe, in tal modo, la funzione di deposito cauzionale, che non assume natura di “corrispettivo”.

Difatti, è soltanto in caso di mancata restituzione che il pallet si intende ceduto e il buono pallet legittimerebbe il beneficiario ad ottenerne il pagamento del prezzo.

Avuto riguardo alle modalità con cui la fattura deve essere emessa, si segnala che, ai sensi dell'art. 74 co. 7 del DPR 633/72, appare corretto ritenere che:

- poiché il pallet non restituito è già stato utilizzato in precedenti cicli, il cedente deve emettere una fattura senza applicazione dell'imposta, con l'annotazione obbligatoria “inversione contabile” e con l'eventuale indicazione della norma di riferimento.

Secondo la circ. Agenzia delle Entrate 27.3.2015 n. 14, non è richiesto che i pallet siano inutilizzabili rispetto alla loro originaria destinazione se non attraverso una fase di lavorazione, ma è sufficiente che il pallet sia ceduto in un ciclo di utilizzo successivo al primo.

La disposizione fa riferimento, infatti, a tutte le fasi successive alla prima immissione in commercio del pallet nuovo, in quanto il bene - essendo generalmente sottoposto al trasporto, magazzinaggio, selezione, ecc. - è, di fatto, un bene recuperato ad un ciclo di utilizzo successivo.

Conseguentemente, “tutte le fasi di rivendita successive alla prima vanno assoggettate al regime dell'inversione contabile: sia nelle ipotesi di rivendita «diretta» dei pallet sia nelle ipotesi di rivendita «indiretta» per mancata restituzione dei pallet in legno da parte del cessionario”.

7. Avuto riguardo alle indicazioni contenute sui documenti di trasporto in merito alla tipologia dei pallet utilizzati, i soggetti coinvolti nell'interscambio di pallet sono tenuti a far riferimento a capitolati, regolamenti tecnici e classificazioni tecnico-qualitative dei marchi registrati EPAL, EUR-UIC, ed altri nelle versioni in vigore, disponibili sui siti istituzionali dei Sistemi-pallet (art. 17-bis comma 2 lett. e).

I Sistemi Pallet devono rendere disponibili sui propri siti web ufficiali le informazioni ed i riferimenti necessari per la corretta applicazione dell'interscambio.

A titolo di esempio si riporta il Sistema EPAL, quale Sistema Pallet più diffuso in Europa e nel mondo:

Marchio collettivo registrato



EPAL è un marchio di proprietà dell'European Pallet Association e.V. associazione avente sede in Germania, è rappresentato dalla scritta EPAL inscritta nell'ovale e depositato, come marchio collettivo, in ambito internazionale in data 16 marzo 2020 con n. 617158. Conlegno è mandatario, sul territorio nazionale, della tutela del marchio e partecipa, con il proprio rappresentante nominato dal Comitato Tecnico EPAL, al Board dell'associazione. Il marchio viene apposto sui pallet prodotti o riparati in conformità al Regolamento Tecnico EPAL (versione vigente) dai Consorziati Ordinari che hanno sottoscritto specifico contratto di licenza con EPAL e.V. (produttori e/o riparatori).

Pallet standardizzato, riconoscibile e interscambiabile

Regolamento Tecnico per la fabbricazione e riparazione di prodotti a qualità garantita e requisiti d'ispezione (edizione vigente) disponibile nell'area riservata ai licenziati del sito web www.epal-pallets.org

Schede tecniche pubblicate sul sito web www.epal-pallets.org

Criteri di scambio dei pallet EPAL infografiche pubblicate sul sito web www.epal.conlegno.eu

Stato di conservazione e conformità tecnica

Lo stato di conservazione attiene alla qualità. Per i pallet EPAL rientra nelle caratteristiche di qualità e ne determina la sua qualificazione come EPAL di classe A, B o C. Riferimento “Classificazione di qualità EPAL” pubblicato sul sito web www.epal.conlegno.eu

La conformità tecnica può essere stabilita da: i) i soggetti titolari di licenza EPAL; ii) l'Ente Ispettivo Bureau Veritas SpA incaricato dei controlli di qualità EPAL; iii) il Comitato Tecnico EPAL Italia di Conlegno, soggetto di gestione del marchio EPAL sul territorio nazionale.

Qualità dei pallet

La European Pallet Association e.V. ha adottato dei criteri per la classificazione dei pallet EPAL in base alla loro qualità, a cui è possibile aderire su base volontaria. Sono previste tre classi di qualità: A, B e C descritte nel documento “Classificazione di qualità EPAL” pubblicato sul sito web www.epal.conlegno.eu.

La qualità dei pallet EPAL è garantita da controlli periodici effettuati in campo presso i licenziatari da ispettori di Ente Terzo (Bureau Veritas).

Pubblicazione dei documenti tecnici di riferimento

I siti ufficiali dell'EPAL sono: www.epal-pallets.org
www.epal.conlegno.eu

8. *Ogni patto contrario alle disposizioni di cui al presente articolo e all'articolo 17-bis è nullo.*

9.

Questa disposizione prevede che la normativa sull'interscambio dei pallet abbia un contenuto **inderogabile**, si tratta, in altri termini, di norma imperativa.

Pertanto, ogni patto contrario alle disposizioni di legge in materia di interscambio di pallet sarà considerato automaticamente nullo.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano clausole che risulteranno nulle in quanto redatte in violazione della normativa sull'interscambio dei pallet:

- clausole che prevedano la completa inapplicabilità degli artt. 17-bis e 17-ter, o ancora che prevedano l'esonero dall'obbligo di restituzione del pallet al di fuori dei casi espressamente autorizzati dalla norma;
- clausole che prevedano la possibilità per il soggetto che riceve i pallet di restituirlne una tipologia diversa, con caratteristiche tecniche e/o qualitative differenti rispetto a quelle dei pallet ricevuti;
- pattuizioni che permettano al soggetto ricevente di modificare, nei documenti di

- trasporto, la tipologia di pallet interscambiabili ricevuti;
- clausole che escludano l'obbligo di pagamento dell'importo indicato al comma 4 dell'articolo 17-ter in caso di mancata restituzione dei pallet ricevuti entro 6 mesi dalla consegna;
 - clausole che riducano il termine di sei mesi dalla data di emissione del buono pallet, previsto al comma 5 dell'articolo 17-ter per l'invio di una prima richiesta di recupero dei pallet all'indirizzo di posta elettronica apposto sul buono pallet;
 - pattuizioni che prevedano, in deroga al comma 6 dell'articolo 17-ter, che il soggetto obbligato alla restituzione, in presenza delle circostanze descritte da tale comma, sia tenuto al pagamento di un importo quantificato con parametri differenti da quelli descritti dalla norma;
 - clausole che non prevedano, quale parametro di riferimento per i soggetti coinvolti nell'interscambio di pallet, i capitolati, regolamenti tecnici e classificazioni tecnico-qualitative dei marchi registrati EPAL, EUR-UIC, ed altri nelle versioni in vigore, disponibili sui siti istituzionali dei Sistemi-pallet, oppure prevedano parametri diversi da quelli descritti al comma 7 dell'articolo 17-ter.

In caso di nullità di una clausola del contratto, la stessa verrà automaticamente sostituita ed integrata con la norma imperativa corrispondente, e, di conseguenza, in relazione a tali pattuizioni, il rapporto tra le parti sarà automaticamente disciplinato dalla norma di legge.

9. *Ciascun Sistema-pallet determina la metodologia e la relativa applicazione per calcolare il valore medio di mercato del pallet relativo al proprio Sistema-pallet gestito. I Sistemi-pallet pubblicano sul proprio sito web il valore calcolato entro il quindicesimo giorno dei mesi di gennaio, maggio e settembre. In caso di omessa pubblicazione entro le scadenze indicate al comma precedente, si applica l'ultimo valore pubblicato.*
10. *I Sistemi-pallet, ciascuno per il proprio ambito di appartenenza, esercitano l'attività di monitoraggio e controllo del corretto funzionamento del sistema di interscambio di pallet ed informano le autorità competenti circa possibili violazioni.*
11. ...

Sistemi-Pallet: si tratta di realtà giuridiche nazionali, europee o internazionali che devono:

- essere titolari o gestori di marchi collettivi o di certificazione, registrati, utilizzati per il riconoscimento e/o l'identificazione di una data tipologia di pallet (EPAL o

UIC o altri);

- avere capitolati o regolamenti tecnici di produzione e riparazione che costituiscono documenti di riferimento nel sistema di interscambio e pubblicarli sui propri siti web unitamente a documenti tecnici;
- adottare una metodologia di calcolo del valore medio di mercato dei pallet del proprio circuito e pubblicare il valore sul proprio sito web entro il quindicesimo giorno dei mesi di gennaio, maggio e settembre ed in ogni caso non oltre i dodici mesi successivi rispetto all'ultimo dato pubblicato;
- monitorare e controllare il corretto funzionamento del sistema di interscambio ed informare le autorità competenti in caso di violazioni.

I Sistemi-pallet si impegnano a creare cultura e formazione sul proprio prodotto diffondendo strumenti utili per gli utilizzatori. Ad esempio istituendo sessioni formative on line o in presenza.

A titolo di esempio si riporta la **Metodologia di calcolo del valore medio di mercato** dei pallet EPAL.

Oggetto della rilevazione: valore di mercato del pallet EPAL derivante dall'analisi delle fatture di compra-vendita da parte di un panel rappresentativo di aziende in un determinato lasso di tempo. Si intende l'acquisto sia di pallet usati che nuovi.

Tipologia di pallet: pallet EPAL (nuovi o usati) del formato 800 x 1200 mm.

Aziende coinvolte: utilizzatori di pallet (es. aziende di produzione, grande distribuzione, operatori logistici) e produttori/commercianti di pallet aderenti a Conlegno.

Frequenza della rilevazione: quadrimestrale

- gen-apr -> pubblicato a maggio
- mag-ago -> pubblicato a settembre
- set-dic -> pubblicato a gennaio

Attendibilità statistica: la rilevazione delle transazioni viene effettuata con l'obiettivo di ottenere valori statisticamente solidi.

Metodologia: la metodologia applicata rimane costante nel tempo.

11. *I soggetti coinvolti nel mercato dei pallet possono segnalare eventuali violazioni ai Sistemi-pallet e alle autorità competenti.*

12. *Quanto previsto dal presente articolo non si applica ai Sistemi-pallet che non provvedono ad aggiornare, entro i dodici mesi successivi all'ultimo dato pub-*

blicato sul proprio sito web, il valore medio di mercato dei pallet di riferimento.

13.

Il mancato aggiornamento, entro dodici mesi, del valore medio di mercato di una determinata tipologia di pallet da parte del Sistema-pallet di riferimento, comporta l'inapplicabilità della normativa sull'interscambio dei pallet.

13. *Fermo restando l'efficacia e l'applicabilità degli articoli 17-bis e 17-ter dall'entrata in vigore dalla presente norma, le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative coinvolte nel sistema di interscambio dei pallet, d'intesa con i Sistemi-pallet, redigono Linee Guida operative, non contrastanti con la presente norma, alle quali verrà data adeguata pubblicità e che verranno trasmesse al Ministero delle Imprese e del Made in Italy e al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.”*
14. *Dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 17-bis e 17-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione nei limiti delle risorse umane e finanziarie assegnate a legislazione vigente.*

3.0

APPROFONDIMENTI

3.1 LE POSSIBILI DEROGHE ALL'OBBLIGO DI INTERSCAMBIO DEL PALLET: CASISTICA ED ESEMPI

Come sottolineato in precedenza, la riforma in materia di interscambio di pallet prevede, in capo ai soggetti riceventi, un obbligo di restituzione dello stesso quantitativo e della stessa tipologia, ed eventualmente della qualità, di pallet ricevuti dal proprietario o dal committente.

La norma, tuttavia, prevede espressamente la possibilità di derogare a tale obbligo in talune circostanze, identificate dal Legislatore:

A. Il primo caso in cui non opera l'obbligo di restituzione è quello in cui **il soggetto che riceve il pallet lo abbia acquistato dal mittente**, per effetto di un contratto idoneo a trasferirne in maniera definitiva la proprietà (ad. esempio compravendita, permuta ecc.).

Pertanto, nel caso in cui un soggetto "Alfa" acquisti da un soggetto "Beta" le merci e gli imballaggi sui quali le merci viaggiano, il primo non avrà, una volta ricevuto il pallet acquistato, l'obbligo di restituzione nei confronti del secondo. Questa eccezione all'obbligo di interscambio trova la propria giustificazione nel fatto che il soggetto che acquista un determinato quantitativo di pallet per effetto di un contratto di compravendita ne acquisisce la materiale disponibilità in via definitiva e non solo contestualmente alla gestione del trasporto o dello stoccaggio di altra merce. Si tratta - ovviamente - di una deroga che deve trovare espressa codifica nei documenti di trasporto o commerciali in virtù del quale vengono acquistate o spedite le merci posizionate sui pallet.

B. Con il novellato art. 17-ter tale deroga è stata estesa anche all'eventualità in cui **il soggetto che riceve il pallet lo abbia acquistato in seguito a cessione a titolo gratuito** (ad esempio, a seguito di donazione).

La donazione, in particolare, costituisce un tipico esempio di atto unilaterale (si perfeziona, quindi, con la volontà di una sola parte e non con l'accordo di

due o più soggetti) con cui il soggetto donante trasferisce, a titolo gratuito, la proprietà di un bene al donatario.

Anche in questo caso, dunque, come in quello della compravendita, se la donazione ha ad oggetto un determinato quantitativo di pallet, il destinatario ne acquisisce la materiale disponibilità in via definitiva e non solo contestualmente alla gestione dello stoccaggio di altra merce.

Non sono infatti rari i casi (es. nel mondo del pharma) nei quali i produttori fanno viaggiare le merci su pallet dei quali non richiedono la restituzione. Si può allora presumere che in tal caso il pallet venga donato al ricevitore delle merci in quanto meramente accessorio alle merci stesse. Questa casistica, sino ad oggi, non prevedeva alcuna documentazione a supporto della scelta di “donare” i pallet al destinatario, mentre oggi, alla luce della norma in esame, dovrà necessariamente prevedere una idonea documentazione a supporto di tale atto unilaterale.

C. Il testo dell'articolo 17-ter del D.L. n. 21/2022 convertito con modifiche dalla Legge n. 51/2022 e successivamente modificati dalla Legge n. 182/2025 prevede poi una ulteriore deroga all'obbligo di restituzione, ovvero nel caso in cui i soggetti tenuti ad assolvere a tale attività siano stati **espressamente dispensati dal proprietario o dal committente**.

In tali casi, dunque, è lo stesso soggetto proprietario dei pallet o committente dell'attività di gestione e movimentazione degli stessi ad esonerare espressamente il ricevitore dall'obbligo di restituzione previsto dalla legge.

Si tratta dunque di una deroga alla norma che può assumere forma:

- **unilaterale:** nello specifico si tratterà di una semplice comunicazione del proprietario/committente mediante la quale tale soggetto rinuncia alla restituzione dei pallet e, implicitamente, consente al destinatario del pallet di mantenerne la disponibilità;
- **bilaterale:** in questo caso la dispensa all'obbligo di restituzione dovrà essere espressamente contenuta nel contratto che regola i rapporti tra il proprietario/committente ed il soggetto al quale i pallet vengono affidati per la gestione delle merci.

Da quanto precede, risulta evidente che in tutte le casistiche sopra individuate, al fine di disporre di adeguata prova della rinuncia esplicitata dal proprietario/committente, è senz'altro raccomandabile far risultare tale atto di rinuncia da un documento scritto. È fondamentale che il documento di trasporto contenga chiare indicazioni sulle eventuali deroghe, di cui sopra, all'obbligo di interscambio dei pallet (es. riportare sul DDT la dicitura “non interscambiabile”).

3.2

LA GESTIONE DELLE CONTESTAZIONI E LA PROCEDURA PER IL RISCONTRO DELLE DIFFORMITÀ DEI PALLET OGGETTO DI INTERSCAMBIO

La norma nulla dispone in merito alla gestione delle contestazioni che possono essere ricondotte alle seguenti tre casistiche:

- i pallet consegnati / restituiti appartengono ad una **tipologia differente** da quella indicata nel documento di trasporto da parte del mittente o nel buono pallet;
- i pallet consegnati / restituiti presentano una **quantità differente** da quella indicata nel documento di trasporto da parte del mittente o nel buono pallet;
- i pallet consegnati / restituiti, seppur con la medesima tipologia, presentano una **qualità differente**, da quella indicata nel documento di trasporto da parte del mittente o nel buono pallet.

In ciascuna fase è necessario individuare:

- a) **chi** debba effettuare l'eventuale contestazione dei pallet;
- b) **quando** debba essere effettuata l'eventuale contestazione dei pallet;
- c) **come** effettuare l'eventuale contestazione dei pallet;

Le contestazioni possono insorgere nelle seguenti fasi:

- A) interscambio contestuale;
- B) interscambio differito.

A) INTERSCAMBIO CONTESTUALE

Chi: il destinatario/ricevente o soggetto da questi incaricato verificherà la conformità dei pallet effettivamente ricevuti con le indicazioni riportate nel DDT (quantità, tipologia e qualità, laddove eventualmente indicata).

Quando: contestualmente al momento della consegna dei pallet, nel rispetto delle regole di sicurezza del magazzino, in presenza del proprietario/committente o del soggetto da questi incaricato, fermo restando la successiva facoltà di contestazione da parte del soggetto ricevente. E' fortemente consigliato documentare contestualmente le eventuali difformità dei pallet con quanto dichiarato nel DDT attraverso materiale fotografico.

Come: la contestazione avverrà attraverso annotazione sul DDT. Si consiglia la controfirma per presa visione del proprietario/committente o soggetto da questi incaricato. Nei casi di groupage si veda quanto sopra descritto (v. pagina 13).

Differenza quantitativa/diversa tipologia: La mancata corrispondenza quantitativa si risolve normalmente attraverso il condiviso conteggio del numero di pallet fisicamente presenti. La mancata corrispondenza sulla tipologia si risolve con la verifica condivisa della marcatura del pallet.

Diversa qualità/tipologia: Qualora non vi sia accordo sulla corrispondenza qualitativa o sulla tipologia, a causa di una difficile identificazione della marcatura, l'incaricato del proprietario/committente non controfirmerà la contestazione annotata e il Ricevente invierà tramite e-mail al proprietario/committente la foto delle pedane contestate, indicando il riferimento del documento di trasporto.

In caso di rifiuto da parte del proprietario/committente/incaricato di procedere all'interscambio contestuale, il ricevente/destinatario della merce o soggetto da lui incaricato provvederà ad annotare la contestazione sul DDT che sarà controfirmato per presa visione dal proprietario/committente o soggetto da questi incaricato e provvederà alla contestuale emissione del buono pallet.

Contestualmente alla restituzione dei pallet, sul luogo della restituzione/di riconsegna, in caso di mancata correttezza di quanto restituito (quantità, tipologia, qualità), il proprietario committente od il soggetto da lui incaricato annoterà sul documento di trasporto le anomalie/differenze riscontrate e lascerà una copia del documento al ricevente/destinatario della merce o soggetto da lui incaricato, fermo restando la successiva facoltà di contestazione da parte del proprietario/committente. E' fortemente consigliato documentare le eventuali difformità dei pallet attraverso materiale fotografico.

B) INTERSCAMBIO DIFFERITO

Chi: il possessore del buono pallet e/o il proprietario/committente o soggetto da questi incaricato verificherà la conformità dei pallet restituiti dal soggetto obbligato, in relazione a quanto riportato nel buono pallet (quantità, tipologia e qualità, laddove eventualmente indicata).

Quando: contestualmente al momento della restituzione dei pallet, fermo restando la successiva facoltà di contestazione da parte del proprietario/committente. E' fortemente consigliato documentare contestualmente le eventuali difformità dei pallet con quanto dichiarato nel buono pallet attraverso materiale fotografico.

Come: il possessore del buono pallet procederà alla contestazione attraverso annotazione sul documento di ritiro se:

- i pallet restituiti siano di **quantità inferiore** a quelli indicati nel buono pallet. In tal caso il possessore del buono pallet restituirà lo stesso al soggetto emittitore, il quale consegnerà un nuovo buono pallet con l'indicazione numerica dei pallet non restituiti;
- i pallet restituiti appartengano ad una **tipologia differente** da quella indicata nel buono pallet;
- i pallet restituiti presentino una **qualità differente** da quella indicata nel buono pallet.

Pallet usato/pallet rotto/pallet rifiuto¹

La disciplina dell'interscambio in commento presuppone inequivocabilmente che i pallet interscambiati non siano rifiuti, ma beni di imballaggio usati inseriti in un circuito di riutilizzo.

Il riutilizzo consiste, in particolare, in «qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti» (art. 183, comma 1, lett. r, d.lgs. 152/2006).

Tutte le condizioni – regolatorie, contrattuali e operative – dell'interscambio sono coerenti con la predetta qualificazione, per cui, qualora i pallet restituiti presentino, ad una verifica successiva alla restituzione, uno stato di usura o danneggiamenti incompatibili con l'impiego immediato da parte del proprietario o del committente, tale circostanza non vale di per sé a qualificarli come rifiuto, né a porre in dubbio la liceità delle movimentazioni compiute nell'ambito del circuito di interscambio.

Nell'ipotesi in esame, infatti, le attività preordinate a consentire il riutilizzo successivo dei pallet restituiti – quali la verifica della rispondenza alle specifiche di capitato, la separazione delle unità usurate o danneggiate e la loro riparazione – compiute direttamente dal proprietario o dal committente (o eventualmente da operatori terzi che svolgono tali attività in conto terzi nell'ambito dell'organizzazione del proprietario/committente stesso), si pongono a monte della produzione del rifiuto e dunque non costituiscono operazioni di gestione di rifiuti, ma di manutenzione del bene di imballaggio nell'ambito dell'ordinario ciclo di utilizzo.

I pallet che dovessero risultare, ad esito della predetta verifica, irrimediabilmente usurati o danneggiati, irreparabili e dunque inutilizzabili, dovranno naturalmente essere gestiti dal proprietario/committente come rifiuti e gestiti nel rispetto della disciplina contenuta nella Parte IV del d.lgs. 152/2006, dunque messi in deposito temporaneo e successivamente conferiti ad operatori autorizzati.

¹ Il presente paragrafo è stato redatto ai sensi della normativa vigente (Direttiva 94/62/CE e D.Lgs. 152/2006) e non tiene conto delle applicazioni del Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio (PPWR).

Merita peraltro di essere evidenziato che, qualora la descritta attività di selezione e cernita venisse compiuta da operatori terzi, operanti nel settore del commercio e della riparazione dei pallet usati, a seguito di una vendita in blocco da parte del proprietario/committente, si porrebbero invece alcune criticità.

Ove effettuate da soggetti terzi rispetto al proprietario/committente, produttore iniziale del rifiuto, al di fuori dell'organizzazione d'impresa di quest'ultimo, infatti, le medesime attività preordinate a consentire il riutilizzo dell'imballaggio (cernita, selezione, verifica e riparazione) necessitano di autorizzazione al trattamento di rifiuti secondo quanto previsto dal d. lgs. 152/2006, in particolare di autorizzazione a quella forma particolare di recupero denominata “preparazione per il riutilizzo” (definita dall'art. 183, lett. q, d. lgs. 152/2006, come l'insieme delle «operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento»).

Giova richiamare, a tale proposito, la sentenza della Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale, 2 dicembre 2014, n. 50309, pronunciata proprio con riferimento a problematiche inerenti alla gestione di pallet usati. Questa decisione ha ribadito che la nozione di rifiuto può essere riferita anche a sostanze od oggetti suscettibili di valorizzazione economica o riutilizzabili; al fine di determinare se un “residuo” (ampiamente inteso) vada qualificato come rifiuto o meno, occorre, infatti, porsi nell'ottica esclusiva del soggetto che lo produce (o lo detiene), verificando la sussistenza di un suo interesse specifico al riutilizzo, poiché, in linea di principio, «è la condotta del detentore/produttore che qualifica l'oggetto come rifiuto e che con la sua azione del “disfarsi” pone un “problema”, quello della gestione del rifiuto». Quando l'interesse principale del produttore/detentore (nella fattispecie, il proprietario/committente) è quello di disfarsi della sostanza o dell'oggetto, motivo per cui avviene ad esempio la cessione ad un terzo, allora ci si trova di fronte ad un “rifiuto”, indipendentemente dalla sussistenza di un interesse altrui (nel caso di specie, un operatore professionale del settore dei pallet usati) al riutilizzo.

Prendendo le mosse da tale pronuncia della Corte di Cassazione, è dunque possibile concludere che:

1. Laddove il proprietario/committente proceda alla selezione ed alla verifica dei pallet direttamente reimpiegabili e/o alla riparazione di quelli danneggiati – eventualmente anche avvalendosi per tali operazioni di fornitori esterni, che tuttavia agiscano sotto le proprie direttive, nell'ambito di un appalto connesso all'organizzazione aziendale – allo scopo di utilizzarli nuovamente nell'ambito della propria attività o commercializzarli, non pone in essere una gestione dei rifiuti: attraverso tali operazioni, infatti, il proprietario/committente manifesta in maniera inequivocabile, preventivamente rispetto a qualsivoglia fase di gestione dei rifiuti, la propria intenzione di riutilizzare i pallet ricevuti in interscambio nell'ambito della propria attività (ovvero cedendoli a titolo oneroso, a valle della eventuale riparazione, a terzi che abbiano manifestato l'intenzione di acquistare i pallet per il medesimo utilizzo); in tale ipotesi, in definitiva, i pallet ricevuti in interscambio

non costituiscono rifiuti; andranno semmai gestiti come rifiuti i pallet risultati ir-reparabili in seguito alla suddetta attività di verifica preliminare;

2. diversamente si deve invece argomentare nell'ipotesi in cui il proprietario/committente non compia alcuna valutazione in ordine alle condizioni ed alla eventuale riutilizzabilità dei pallet in questione e si limiti a cederne l'insieme a terzi, quand'anche interessati a prepararli per il riutilizzo; in tal caso siamo infatti nell'ambito della gestione dei rifiuti: l'individuazione dei pallet in buono stato, di quelli danneggiati e di quelli rotti avviene infatti in un momento successivo a quello del conferimento al terzo e configura, pertanto, a tutti gli effetti, un'operazione di recupero di rifiuti effettuata, a valle della raccolta, dal terzo cessionario; per effetto della cessione in blocco a terzi, i pallet diventano, quindi, rifiuti, a nulla valendo l'eventuale corrispettivo riconosciuto al proprietario/committente per la cessione, ancorché differenziato a seconda dello stato e della funzionalità degli imballaggi ceduti così come risultanti a seguito delle operazioni di verifica e selezione compiute dal terzo cessionario.

Aggiornato al 4 dicembre 2025

LINEE GUIDA PALLET INTERSCAMBIABILI

LINEE GUIDA ex art. 17-ter del Decreto Legge 21 marzo 2022 n. 21 convertito con modifiche dalla Legge 20 maggio 2022 n. 51 e successivamente modificato dalla Legge 2 dicembre 2025 n. 182